

Dott. Raffaele Moschen  
Dott. Marco Ghidotti  
Dott. Sergio Maiorana  
Dott. Lorenzo Ruggieri  
Dott. Alberto Arzuffi  
Dott. Nicola Saba  
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico  
Rag. Dino Bellini  
Dott. Francesca Galizzi  
Dott. Nicholas Feliciani  
Dott. Manuela Saba  
Dott. Cristina Gabbiadini  
Dott. Giovanna Consonni  
Dott. Graziano Dallagrassa  
Dott. Daniele Sozzi  
Dott. Marco Cefis

**CIRCOLARE DI STUDIO**

**A TUTTI I CLIENTI**

**A MEZZO E-MAIL**

**Circolare n. 05 del 7 aprile 2021**

**Oggetto: DECRETO SOSTEGNI – primi commenti**

Si informano i clienti di studio che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 41, il cd. "**decreto sostegni**", in vigore dal 23 marzo 2021 ed attualmente in discussione al Parlamento per la definitiva conversione in legge (entro 60 giorni).

Di seguito riportiamo una prima illustrazione delle principali misure di **carattere fiscale**, e ci riserviamo eventualmente di ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con specifiche ed ulteriori circolari di approfondimento.

*Indice*

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.....	2
2. Proroga della sospensione inerente i versamenti delle cartelle esattoriali .....	5
3. Proroga inerente la verifica da parte delle pubbliche amministrazioni di cartelle non pagate.....	6
4. Annullamento delle cartelle di pagamento fino a 5000 euro.....	6
5. Definizione agevolata "avvisi bonari" .....	6
6. Aumento del limite per gli aiuti di stato .....	7
7. Crisi d'impresa – proroga del termine per le segnalazioni d'allerta dell'ADE .....	7

**1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici**

Art. 1

L'art. 1 del decreto in esame prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Requisiti oggettivi

Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

- aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- e aver registrato nel 2020 rispetto al 2019 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30%.

Requisiti soggettivi

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ancorché in regime forfetario ex legge 190/2014 e/o iscritti a casse previdenziali private (Cassa dottori commercialisti, cassa forense etc.);
- dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (23.03.2021);
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Definizione di fatturato e di ricavi/compensi

**Per quanto riguarda la nozione di "ricavi/compensi"** conseguiti nel 2019 di cui al primo punto del sottoparagrafo "Requisiti oggettivi" le istruzioni riportano la seguente tabella indicando il rigo del modello Redditi 2020 periodo 2019 da cui attingere il dato corretto:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
	Contabilità pubblica	RC1	
	Compensi		RE2

Si precisa che in caso di inizio attività nel corso del 2019 al fine della verifica dello scaglione per la determinazione della percentuale di cui al paragrafo successivo, i ricavi/compensi non devono essere ragguagliati ad anno.

Ad esempio:

- apertura della Partiva IVA il 01 di luglio 2019;
- ricavi/compensi del 2019: euro 50.000;

Ai fini della determinazione dello scaglione rileva l'importo di euro 50.000 senza doverlo rapportare ai 6 mesi di attività.

**Per quanto riguarda la nozione di "fatturato"** di cui al secondo punto del sottoparagrafo "Requisiti oggettivi" assumono rilevanza tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, con data di effettuazione compresa nell'anno (per le fatture immediate rileva la data della fattura mentre per quelle differite sarà necessario fare riferimento alla data del D.D.T.).

Si precisa che;

- devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili;
- le **note di variazione** hanno rilevanza per il calcolo se hanno data compresa nell'anno.

In pratica occorre confrontare il fatturato dell'anno 2019, inteso come sommatoria delle fatture emesse (comprese le cessioni di beni ammortizzabili) con quello dell'anno 2020; i due fatturati devono essere divisi per 12 al fine di ottenere il fatturato medio mensile.

Nell'ipotesi in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l'importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza considerare il mese in cui la partita Iva è stata attivata. In sostanza deve essere conteggiato il fatturato ed i corrispettivi con data di effettuazione dell'operazione dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita IVA; a titolo esemplificativo un soggetto che ha attivato la partita IVA il 5 giugno 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da luglio a dicembre 2019.

Percentuale di determinazione del contributo

**L'aliquota percentuale per la determinazione del contributo dipende dall'ammontare dei ricavi di cui al primo punto del sottoparagrafo "requisiti oggettivi" e precisamente:**

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro;
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Misura del contributo

Il contributo è determinato applicando le percentuali sopra esposte alla **differenza** tra **l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020** con un minimo di euro 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ed un valore massimo di euro 150.000.

Esempio

Società ALFA SRL

Ricavi anno 2019 – Rigo RS107 mod. Redditi 2020 periodo 2019: euro 110.000 → 2° scaglione (50%)

Fatturato anno 2019: euro 120.000 (di cui cessione beni ammortizzabili euro 10.000)

Fatturato anno 2020: euro 48.000 (di cui cessione beni ammortizzabili euro 8.000)

## MOSCHEN & ASSOCIATI

Fatturato Medio 2019 (euro 110.000 + euro 10.000) : 12 = euro 10.000

Fatturato Medio 2020 (euro 40.000 + euro 8.000) : 12 = euro 4.000

Riduzione del fatturato (euro 10.000 – euro 4.000) = euro 6.000 → calo del 60%

Importo del contributo spettante = euro 6.000 x 50% = euro 3.000.

Nell'ipotesi in cui il fatturato del 2020 fosse pari ad euro 78.000, il fatturato medio 2020 sarebbe pari a: euro 78.000 : 12 = euro 6.500.

Il calo di fatturato medio 2020 rispetto al 2019 sarebbe pari ad euro 10.000 – euro 6.500 = euro 3.500 (calo del 35%). Applicando la percentuale sempre del 50% sul calo di fatturato avremmo pertanto: euro 3.500 x 50% = euro 1.750, e poiché tale importo è inferiore al minimo di euro 2.000 ad ALFA SRL competerà comunque quest'ultimo valore.

### Modalità di richiesta del contributo

Per richiedere il contributo è necessario presentare **un'istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate **a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.**

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli con le relative istruzioni.

L'istanza può essere presentata accedendo alla sezione "fatture e corrispettivi – Contributo a fondo perduto" del proprio portale "Fisconline" oppure tramite un intermediario abilitato.

### Ulteriori chiarimenti

*Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.*

Alternativamente all'accredito in conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Attualmente il codice tributo non è ancora stato stabilito.

### Regime sanzionatorio

Il comma 9 dell'art. 1 del Decreto sostegni richiama, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020.

Sostanzialmente nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:

- della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
- degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo).

E' possibile comunque usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

Resta altresì applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

### Casi particolari: soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01 gennaio 2019

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01 gennaio 2019:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (ossia il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le percentuali sopra previste (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è pari a zero o positiva spetta l'importo minimo del contributo.

Esempi:

#### ESEMPIO 1

Società ALFA SRL che ha aperto la Partita IVA nel mese di aprile 2019

Ricavi anno 2019 – Rigo RS107 mod. Redditi 2020 periodo 2019: euro 30.000 → 1° scaglione del 60%

Fatturato 2019 (escludendo le eventuali fatture emesse nel mese di aprile): euro 28.000

Fatturato 2020: euro 16.200

Fatturato Medio 2019: euro 28.000/8 (dal mese di maggio al mese di dicembre) = euro 3.500

Fatturato Medio 2020: euro 16.200/12 = euro 1.350

Riduzione del fatturato (euro 3.500 – euro 1.350) = euro 2.150 → calo del 62%

Importo del contributo spettante = euro 2.150 x 60% = euro 1.290.

poiché l'importo è inferiore al minimo di euro 2.000 ad ALFA SRL competerà quest'ultimo valore.

#### ESEMPIO 2

Società ALFA SRL che ha aperto la Partita IVA nel mese di aprile 2019

Ricavi anno 2019 – Rigo RS107 mod. Redditi 2020 periodo 2019: euro 300.000 → 2° scaglione del 50%

Fatturato 2019 (escludendo le eventuali fatture emesse nel mese di aprile): euro 280.000

Fatturato 2020: euro 160.200

Fatturato Medio 2019: euro 280.000/8 (dal mese di maggio al mese di dicembre) = euro 35.000

Fatturato Medio 2020: euro 160.200/12 = euro 13.350

Riduzione del fatturato (euro 35.000 – euro 13.350) = euro 21.650 → calo del 62%

Importo del contributo spettante = euro 21.650 x 50% = euro 10.825.

Casi particolari: soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2020 e del 2021 (fino al 23 marzo)

I soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2020 e del 2021 avranno sempre diritto al contributo minimo:

- se l'apertura della posizione IVA è avvenuta nel corso del 2020 il valore del fatturato medio nel 2019 assume valore di zero mentre quello del 2020 dovrà essere calcolato tenendo in considerazione le operazioni effettuate dal mese successivo a quello di inizio attività;
- se l'apertura della posizione IVA è avvenuta nel corso del 2021 (fino al 23 marzo) i valori dei fatturati medi nel 2019 e 2020 assumeranno valore di zero.

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per la verifica della spettanza del contributo, nonché per la compilazione e l'invio dell'istanza.

## 2. Proroga della sospensione inerente i versamenti delle cartelle esattoriali

*Art. 4 comma 1*

L'art.4 comma 1 del D.L in esame prevede la **proroga sino al 30 aprile 2021** del termine finale del periodo di sospensione (che decorre dall'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **31 maggio 2021**, oppure presentando apposita richiesta di rateizzazione, entro tale data, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

### **3. Proroga inerente la verifica da parte delle pubbliche amministrazioni di cartelle non pagate**

---

*Art. 4 comma 3*

L'art. 4 comma 3 dispone l'allungamento fino al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione (che decorre dall'8 marzo 2020) durante il quale non opera inoltre la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore ad euro 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno ad euro 5.000.

### **4. Annullamento delle cartelle di pagamento fino a 5.000 euro**

---

*Art. 4 commi da 4 a 10*

L'art. 4 commi da 4 a 10 del D.L. in esame prevede l'annullamento automatico dei debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), **fino a 5.000 euro** (somma comprensiva di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione ***dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010***.

Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro nel periodo d'imposta 2019 (ovvero nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto; fino alla data di emanazione dello stesso è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Per espressa previsione del comma 9 dell'art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'UE e IVA all'importazione.

### **5. Definizione agevolata degli "avvisi bonari"**

---

*Art. 5 commi da 1 a 11*

L'art.5 commi da 1 a 11 del D.L. sostegni introduce una definizione agevolata degli "avvisi bonari" a seguito di controlli automatici (di cui agli artt.36-bis del DPR 600/1973 – imposte sui redditi e art.54-bis del DPR 633/1972 –IVA).

L'ambito oggettivo della definizione opera con riferimento alle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli automatici:

- elaborati entro il 31 dicembre 2020, e non inviati al contribuente a causa della sospensione prevista dall'art. 157 de D.L. 34/2020, relativi alle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IVA del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- elaborate/da elaborare entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La disposizione agevolativa è riservata ai soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del fatturato volume d'affari dell'anno 2020

rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la predetta riduzione ed invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la **proposta di definizione** con l'indicazione dell'importo ridotto da versare e i termini di versamento, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a euro 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte alle scadenze stabilite delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Si precisa infine che sarà emanato un apposito decreto attuativo della disposizione in esame.

## 6. Aumento del limite per gli aiuti di stato

---

Art. 28

L'art. 28 innalza fino al 31 dicembre 2021 il limite stabilito dall'art. 54 del D.L. 34/2020 relativo all'importo erogato dalle Regioni, dalle Province autonome dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a titolo di aiuti di stato ad ogni singola impresa che passa da euro 800.000 ad euro 1.800.000.

## 7. Crisi d'impresa – proroga del termine per le segnalazioni d'allerta dell'ADE

---


Art. 5

Il Decreto in esame interviene, inoltre, sulla segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell'impresa, nell'ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.15, co.7 del D.Lgs. 14/2019). Al riguardo, viene **prorogato di un anno** il termine di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (in sostanza, decorso il termine di presentazione della predetta comunicazione, dal 1° giugno 2023). Come noto, l'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è prorogata, per ora, al **1° settembre 2021**.

\* \* \*

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Moschen & Associati



Allegato:

- Decreto Legge n. 104/2020